


Stampa offset e digitale
dal piccolo
al grande formato

selegrafica  s.r.l.

INDUSTRIA GRAFICA e CARTOTECNICA



POSTERS • MANIFESTI
DEPLIANTS • CATALOGHI • RIVISTE
CARTONATI ED ESPOSITORI DA TERRA E DA BANCO
PROGETTAZIONI GRAFICHE ED ELABORAZIONI IMMAGINI

Via Tiburtina Km. 19.400 Guidonia Montecelio • Tel. 0774.358330 r.a. • Fax 0774.358286
<http://www.selegrafica.it> • Email: info@selegrafica.it

IN GIUSTIZIA

la PAROLA al POPOLO

MENSILE INDIPENDENTE

Direzione e redazione: Via Flaminia, 213 - 00196 Roma Tel. 06 3222774 - Fax 06 3222775 - 06 32628266
Internet: www.in-giustizia.it - Posta elettronica: direttore@in-giustizia.it - redazione@in-giustizia.it
Sped. abb. Post. - 45% - art.2 comma 20/B legge 662/96 Filiale di ROMA Cod. ISSN 0393/4543

*Due legali condannati per diffamazione
nei confronti di un Magistrato*

Avvocatura in agitazione

La Camera Penale di Roma indice un giorno di astensione dalle udienze penali

servizio a pag. 12 - 13

di MARIA SERRA



Cambiano le regole del gioco

La riforma del processo civile

Nuovi riti per il ceto forense

servizio a pag. 5/6/7/8

di SIMONE TRIVELLI

Liberalizzazione selvaggia o libertà civili?

Ordini sì, Ordini no

servizio a pag. 4
di GIORGIO DELLA VALLE

Ue e anticiclaggio

1000 rinuncie, 0 risultati

servizio a pag. 10
di ANDREA TRUNZO

I diritti dei figli minori

Tribunale e genitori non coniugati

servizio a pag. 14
di GIORGIO VACCARO

ANNO XXXII N. 4 € 0,52 - Distribuito in edicola, nei luoghi di ritrovo, negli uffici giudiziari e per abbonamenti Tariffa R.O.C.: "Poste Italiane s.p.a." - Spedizione in Abbonamento Postale - D. L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma

sistema legislativo come una modifica della normativa elettorale precedente, cioè il DPR 361/1957: il fatto che tutte le molteplici riforme in questa materia siano avvenute attraverso emendamenti di una legge di circa cinquanta anni fa lascia da solo comprendere le difficoltà che incontra chi tenta di avventurarsi, anche perché, così, è anche difficile ricercare la poca giurisprudenza in materia, dato che non sarà immediatamente comprensibile a quale *versione* di un articolo della norma essa si riferisce. Nell'ultima versione della norma le parole chiave per individuare vincitori o perdenti erano «*cifra elettorale nazionale*»: quello dei due schieramenti la avesse avuta più alta, avrebbe avuto diritto al premio di maggioranza alla Camera dei Deputati e, con esso, la possibilità di governare. Lo spirito della norma, attraverso una serie di sbarramenti, era quello di favorire le aggregazioni tra formazioni politiche, penalizzando le formazioni prive di una significativa rappresentanza a livello nazionale, salvo il caso che appartenessero a minoranze linguistiche. La questione sul campo era questa: «*cifra elettorale nazionale di coalizione*» era data dalla somma di tutti i voti ricevuti da una coalizione, oppure solo da quella delle «*cifre elettorali nazionali*» di ciascuna lista, a loro volta costituita dalla somma delle «*cifre elettorali circoscrizionali*» di ciascuna lista. Secondo Calderoli, che era stato l'estensore principe

del progetto di legge, la norma era chiara: parlando di «*somma delle elettorali circoscrizionali*» di ciascuna lista il legislatore aveva voluto porre un ulteriore sbaramento alle liste di minoranza, nel senso che avrebbero potuto concorrere a formare la «*cifra elettorale nazionale di coalizione*» solo quelle in possesso di due addendi da sommare, cioè quelle presenti in più circoscrizioni. Quindi i 45.000 voti della Lega Lombarda non avrebbero dovuto concorrere alla formazione della «*cifra elettorale nazionale di coalizione*» e il premio di coalizione avrebbe così dovuto essere assegnato alla Casa delle Libertà. Poiché tale tesi si basava su un unico elemento giuridico, la presenza della parola «*somma*» che, però ben può essere interpretata anche come il risultato di «*uno più zero*», per pronosticare se la Cassazione avrebbe preso in considerazione la tesi Calderoli occorreva esaminare gli atti parlamentari. Né tali «*sofismi giuridici*» debbono stupire o debbano far affermare che Calderoli stava tentando ingiustamente di non far rispettare la volontà degli elettori in quanto tutte le leggi elettorali diverse da quelle che prevedono il proporzionale puro hanno una caratteristica in comune: la violazione della volontà degli elettori e, quindi, un'ingiustizia in nome della necessità di assicurare la governabilità. La lunga analisi dei lavori di Camera e Senato ha consentito di pervenire ad un dato sconcertante:

malgrado si trattasse di una legge nella quale i tecnici sono prevalenti, il dibattito parlamentare che ha preceduto l'approvazione della legge 270/2005 è stato di natura pressoché eminentemente politica, con l'Unione che contestava il premio di maggioranza, accusando la Casa delle Libertà di essersi fatta una legge a proprio uso e consumo. L'Unione ha conquistato il contestato premio di maggioranza grazie ad una risicata «*cifra elettorale nazionale di coalizione*» superiore di circa 25.000 elettori e con il dubbio se i conti siano stati fatti rispettando la volontà del legislatore, che però non è desumibile dagli atti parlamentari perché nessuno si è di fatto degnato di discutere il contenuto di norme alle quali il loro padre formale, l'ex Ministro Calderoli, attribuisce un significato diverso da quello dato dalla Cassazione. Sarebbe bastato che l'on. Calderoli, in sede di discussione della legge, ne avesse chiarito il significato al Parlamento perché oggi Berlusconi prendesse il posto di Prodi. Oppure sarebbe bastato, più semplicemente, non cambiare la legge elet-

torale e gli stessi numeri avrebbero portato la Casa delle Libertà di nuovo al governo. Quando all'interno delle assemblee legislative l'ignoranza o l'incapacità prevale sulla cultura e sulla preparazione tecnica, non ci si può né stupire né lamentare se la Magistratura sia costretta ad un ruolo di supplenza nei confronti del legislatore. Romano Prodi ha vinto le elezioni grazie ad un premio di maggioranza regalato da Silvio Berlusconi, il quale deve riconoscere la propria generosità ed il fatto che il proprio avversario ha vinto, senza chiedere di continuare a condividere il potere attraverso forme diverse da quelle volute dagli elettori. Se il leader dell'Unione sarà capace di tenere per cinque anni unita una maggioranza così eterogenea e la Casa delle Libertà riuscirà di non farsi logorare dall'assenza di potere, l'Italia avrà ricevuto una grande lezione di democrazia. Se così non sarà, quell'avanti miei Prodi che oggi invoca il centro sinistra assetato di potere ricorderà più le avventure dei corsari, ma consentirà al Paese di uscire da un equivoco che lo sta dilaniando.

* AVVOCATO DEL FORO DI ROMA

Romolo Reboa *Direttore Responsabile*

Andrea Trunzo *Redattore Capo*

Direzione e redazione:

00196 Roma, via Flaminia, 213 - tel. 063222773/4 - Fax 063222775 - 06 32628266

www.in-giustizia.it redazione@in-giustizia.it direttore@in-giustizia.it

Anno XXXII N. 4 - 2006

Iscr. al Trib. di Roma n. 16073 del 17/10/1975 - Spedizione in abb. post. 50%

Prezzo € 0,52 - Arretrati € 1,03 - Abbonamento annuo € 7,75

Sostenitore € 12,91 - Benemerito da € 15,49 in su.

Gli abbonamenti possono pervenire alla redazione con qualunque mezzo (vaglia, assegni, contanti). Si consiglia di servirsi di versamenti su c/c postale n.11177003 intestato a: Edizioni PU.MA.s.c.r.l., via Tarquinio Prisco, 28/5 - 00181 Roma

GARANZIA DI RISERVATEZZA PER GLI ABBONATI:

L'editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione scrivendo a Ed. PU.MA. s.c.r.l. via Tarquinio Prisco, 28 - 00181 Roma.

Le informazioni custodite nell'Archivio dell'Editore verranno utilizzate al solo scopo di inviare copie del giornale (Legge 657/96 tutela dati personali).

Articoli, manoscritti e fotografie, anche se non pubblicate, non si restituiscono. E' vietato riprodurre articoli e fotografie, o parte di essi, senza citarne la fonte.



periodico aderente all'A.S.T.A.F.

Edizioni PU.MA. Soc. Coop. r.l.

stampa:

Selegrafica 80 - via Tiburtina, Km 19.400 (Guidonia Montecelio)
Tel. 0774 358330 r.a. - Fax 0774 358286 - E-mail: info@selegrafica.it

Le foto di Tommaso Le Pera per la PAROLA al POPOLO

Differenti opinioni al femminile

di CLOTILDE SPADAFORA

Un'attrice innamorata del teatro, Rossella Falk, e sua figlia Amy, Valentina Sperli, si confrontano nel corso di sedici anni su una visione della vita, soprattutto sul modo migliore di spenderla. L'autore inglese, David Gare, segue le orme di Pinter nel fissare episodi salienti nella vita dei pro-

delle stagioni che passano. Madre e figlia si trovano unite dalla stessa passione per la vita, una vita sognata più che vissuta sulla pelle, cercando di non inciampare nella banalità e nella grettezza della new economy. Anche quando Amy sposerà un uomo pronto a tutto pur di apparire e di avere suc-



Rossella Falk e Valentina Sperli in scena con l'opera "Differenti Opinioni"

(Foto di Tommaso Le Pera)

tagonisti, fissandole in diversi momenti temporali, come un bravo fotografo, capace però di renderci un'immagine colorata dalle emozioni, dagli amori

cesso, regista brutale privo di qualsiasi grazia artistica e di volo intellettuale, la forza dei sogni riuscirà a proteggere la bellezza del loro idealismo.

3 Differenti opinioni al femminile

4 Ordini sì, ordini no

5/6 La riforma del processo civile

7/8

9 Le strade del dolore

10/11 1000 denunce, 0 risultati

12/13 Avvocatura in agitazione

14 Tribunale e genitori non coniugati

15 Coppie di fatto: il diritto che non c'è

17 La satira etica

- Parte il progetto per la difesa civica

- Il Federmot si riunisce

- Armare il Grande Fratello

- Crimine transnazionale: ratificata la convenzione

18 Lavoro, ma come?

19 Recensioni
Libri - Internet

21 Roma - Il futuro dei trascrittori

Non si è sopito, dopo il voto del Parlamento Europeo del 16 Febbraio e la "riscrittura" della direttiva Bolkestein, il dibattito, talvolta concitato, sulla sorte degli ordini professionali e sull'assetto definitivo da dare alle professioni nel Continente. Il tema è rimasto anzi di stringente attualità perché fatto proprio dall'Antitrust e, imprevedibilmente, prescelto da una formazione politica come una tra le sue proposte elettorali. Vero è che all'insegna della libertà dell'economia e della concorrenza si coniugano oggi le più varie e diverse teorie, ma questo vento, libertario non liberale, trascura di considerare la specificità delle materie di volta in volta all'esame e il loro rapporto con l'uomo e con la società.

Ancora una volta la globalizzazione a ogni costo conduce alla generalizzazione incondizionata e confusa dei principi e delle regole trascurando l'identità di ciascun oggetto. Così accade che gli ordini, la deontologia, la tariffazione delle prestazioni siano visti come ostacoli odiosi alla libera iniziativa e alla concorrenza nel mercato. Invece così non è per le professioni in generale; meno che mai per la professione dell'avvocato.

Questa, si sa, si spiega in attività multiformi e non riconducibili a un unico

denominatore. Tra l'avvocato d'impresa e quello impegnato a dirimere le controversie che attengono alla sfera individuale e privata di ognuno corre, è vero, molta distanza ma l'uno e l'altro sono legati indissolubilmente a un dovere di competenza pro-

Deontologia e tariffazioni: rinunciare alle regole giova al libero mercato?

Ordini sì. Ordini no

Il pericolo delle tesi "libertarie"

di **GIORGIO DELLA VALLE ***

fessionale e di fedeltà al cliente, questa da esercitarsi però nel rispetto rigoroso delle regole poste dall'ordinamento. In questo senso l'avvocato è chiamato a partecipare alla realizzazione di quell'"individualismo etico" che Bobbio indica nei suoi scritti come suprema realizzazione della libertà. Ma se questo è lo spazio morale in cui opera l'avvocato come immaginare che l'ordinamento debba di fatto rinunciare a codificare ogni regola tornando a un "laissez faire laissez

ser passer" anacronistico e inaccettabile. E in concreto.

Come si può credere che la rinuncia alla tariffazione dei minimi sia conforme all'interesse dell'utente, e dunque in definitiva della società, trascurando di considerare che invece la concorrenza selvaggia sui prezzi non è mai garanzia della qualità, ma anzi sovente espelle dal mercato operatori di modesta consistenza economica ma capaci di prodotti di eccellenza ed espone

Come affermare che la deontologia deve di fatto essere cancellata così che le violazioni del codice etico, regola delicatissima del rapporto tra avvocato e cliente, restino irrilevanti e non sanzionabili quando non configurino una specifica violazione dell'ordinamento civile o penale?

Come infine negare che l'autonomia degli ordini e dunque dell'avvocatura nel suo insieme è né più né meno la garanzia della libertà di ognuno in un sistema di democrazia liberale?

In questa opinione mi rafforza l'esperienza fatta in seno al Consiglio di un ordine forense come quello romano certo affollato ma non per questo immeritevole. La complessità e delicatezza dei rapporti professionali, la infinita varietà dei casi, delle vicende, dei protagonisti segnalano il pericolo grave delle tesi "libertarie" che è, né più né meno, la perdita dei valori fondanti

del ruolo dell'avvocato nella società moderna, oggi più che mai garante dei diritti e perciò

stesso intermediario del consenso e della fedeltà dell'individuo alle istituzioni.

Il fatto è che i fautori della liberalizzazione selvaggia non sembrano avere interesse alcuno alle libertà civili ma solo alla libertà degli affari.

* **AVVOCATO DEL FORO DI ROMA**



La notoria instabilità climatica del mese di marzo ha portato in questo 2006, per gli operatori del diritto e di riflesso per tutti i cittadini che si rivolgono alla Giustizia Civile, una grandinata in più: la entrata in vigore di tutta una serie di provvedimenti normativi che hanno fortemente modificato il processo civile. L'intervento riformatore spazia dal processo di cognizione a quello di esecuzione, da quello caute-

procedure da seguire a seconda della natura della *res litigiosa*: il rito ordinario, il rito societario ed il rito del lavoro.

Tali vie maestre sono poi costellate da una serie di procedimenti speciali, pure novellati.

Il ceto forense è così chiamato, ora, a confrontarsi con una complessa disciplina processuale, sovente disseminata di insidie e trappole (preclusioni, decadenze etc.) assai maggiori che in passato.

Cambiano le regole del gioco

La riforma del processo civile

Una complessa disciplina processuale sulla quale il ceto forense è chiamato a confrontarsi

di **SIMONE TRIVELLI ***

lare a quello possessorio a quelli per separazione e divorzio.

La perturbazione normativa si è estesa anche ai primi giorni di aprile, colpendo la disciplina del procedimento per cassazione e di quello arbitrale².

A tali recenti rovesci va aggiunto il provvedimento che ha già da oltre un anno introdotto il c.d. nuovo rito societario³.

Le regole del gioco sono cambiate e non poco. Tale cambiamento ha in definitiva assegnato al processo civile di cognizione una triplice spina dorsale in quanto tre sono sostanzialmente i riti, le

Senza pretesa di esaustività, inconciliabile con il formato del presente intervento, si passeranno tra breve in rassegna le novità salienti delle riforme processuali in commento, ma sin d'ora appare opportuno individuare alcune linee guida.

Per il processo di cognizione l'intento della riforma è quello di ridurre il numero delle udienze e con esse la durata del giudizio.

Per il processo cautelare è quello di far conservare al provvedimento cautelare la propria autorità *inter partes* a prescindere dalla introduzione di un successivo giudizio di merito

(c.d. strumentalità attenuata).

Per il processo esecutivo, infine, è quello di snellire le procedure attraverso il coinvolgimento di professionisti privati (notai, avvocati commercialisti) e di munire le parti, per il tramite dell'Ufficiale Giud-

Il G.I.:

- verifica la regolarità del contraddittorio e, se del caso, adotta i provvedimenti di cui agli artt. 102, 164, 167, 182, 291 Cpc fissando nuova udienza di comparizione;
- richiede alle parti eventuali chiarimenti e prospetta le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione;
- se ritiene la causa già matura per la decisione, anche limitatamente ad una questione preliminare o pregiudiziale, fissa udienza per p.c. ai sensi dell'art. 187 Cpc;
- salva la variante di cui al capo che segue, ammette i mezzi istruttori formulati dalle parti e rinvia ad altra udienza (184 Cpc) per l'espletamento;
- se richiesto: fissa alle parti un triplice termine riservandosi di provvedere all'esito sulle eventuali richieste istruttorie: un termine di 30 gg. per il deposito di memorie di precisazione o modificazione (*emendatio libelli*) delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte; un termine di ulteriori 30 gg. per replica e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, nonché per la indicazione dei mezzi di prova e per produzioni documentali; un termine di ulteriori 20 gg.

per la sola indicazione di prova contraria;

- se dispone d'ufficio mezzi istruttori, deve fissare termine perentorio alle parti per dedurre gli eventuali mezzi che si rendessero necessari e per il deposito di memoria di replica.

L'attore:

- può proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto ed altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo in causa se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.

Facendo un passo indietro, va osservato che i termini a comparire tra l'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione e la notificazione di quest'ultimo dovranno essere di almeno 90 gg. o di 150 gg. se il luogo della notificazione si trova all'estero (art. 163 *bis* Cpc), mentre il convenuto dovrà proporre, a pena di decadenza, direttamente in comparsa di costituzione e risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 Cpc).

Va altresì segnalato che le notificazioni a persone giuridiche o soggetti equiparati potranno essere eseguite anche direttamente nei confronti del legale rappresentante ed anche ai sensi degli artt. 140 e 143 Cpc (art. 145 Cpc); che i termini per il compimento

di atti, fuori udienza, in scadenza di sabato saranno prorogati al primo giorno utile non festivo (art. 155 Cpc); che l'intimazione testi dovrà essere notificata almeno 7 gg. prima dell'udienza (art. 103 *disp. att.* Cpc). Si sottolinea, infine, che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113 co. 2° Cpc saranno non già, come in precedenza, ricorribili per cassazione, ma appellabili ed esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339 Cpc).

Procedimenti cautelari ed altri procedimenti speciali.

Il Legislatore, dove più dove meno, ha messo le mani su quasi tutti i procedimenti speciali previsti dal codice di rito. La riforma, anzitutto, è intervenuta incisivamente sul procedimento c.d. cautelare uniforme. I procedimenti cautelari sono stati tradizionalmente caratterizzati dalla strumentalità e provvisorietà rispetto alla causa di merito i cui effetti si intendeva nel frattempo assicurare e perdevano efficacia ove la causa di merito non fosse stata intrapresa.

E' invece ora previsto (art. 669 *octies* Cpc) che la proposizione della causa di merito non sia necessaria - e rimanga perciò nel-

la facoltà delle parti che vi abbiano interesse - relativamente ai provvedimenti *ex art.* 700 Cpc e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto e che la estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti in questione.

Questa strumentalità attenuata e dunque la perdurante autorità dei provvedimenti cautelari sarà temperata dal nuovo disposto dell'art. 669 *decies* Cpc, per cui:

- salvo che sia proposto reclamo (il cui procedimento sarà disciplinato dagli artt. 737 e 738 Cpc), nel corso dell'istruttoria di merito il G.I., su istanza di parte, potrà modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si alleghino fatti anteriori di cui si sia acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare (l'istante dovrà fornire la prova del momento in cui ne sia venuto a conoscenza);
- quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca o la modifica, esaurita la eventuale fase di reclamo, potranno essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si alleghino fatti anteriori di cui si sia acquisita conoscenza successivamente al provvedi-

mento cautelare (l'istante dovrà fornire la prova del momento in cui ne sia venuto a conoscenza).

Il Legislatore ha poi rimesso a punto il procedimento per separazione personale dei coniugi.

E' ora previsto che:

- ove non si faccia luogo a conciliazione, il presidente, emanati i provvedimenti provvisori, nominerà il G.I. e fisserà udienza di comparizione e trattazione davanti al medesimo;
- contro i provvedimenti presidenziali provvisori si potrà proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncerà in camera di consiglio;
- tra la data di comunicazione dell'ordinanza di rimessione delle parti dinanzi al G.I. e la data della relativa udienza dovranno intercorrere i termini di cui all'art. 163 *bis* Cpc ridotti della metà;
- con la stessa ordinanza il presidente assegnerà termine al ricorrente per il deposito di memoria integrativa, che dovrà avere il contenuto di cui all'art. 163 co. 3° n.ri 2), 3), 4), 5) e 6) Cpc, e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 Cpc, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
- l'ordinanza dovrà contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui all'art. 167 Cpc e che oltre il termine stesso non po-

tranno essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

- i provvedimenti temporanei ed urgenti del presidente potranno essere revocati o modificati dal G.I.;
- potrà essere emessa sentenza (non definitiva) di separazione, lasciando proseguire la causa per le questioni economiche, relative ai figli e all'addebito.

Vanno, infine, segnalate le novità introdotte in tema di accertamento tecnico preventivo (che ora potrà espressamente comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica) e la possibilità di richiedere (696 *bis* Cpc) l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito (prevedendosi che il consulente, prima di depositare la perizia, tenti la conciliazione delle parti: il verbale di conciliazione, previo decreto del giudice, costituirà titolo esecutivo e sarà esente da imposta di registro).

Procedimento per cassazione. L'intervento del Legislatore ha profondamente innovato il procedimento che si introduce con il ricorso per cassazione. Tra i motivi di ricorso sarà ora prospettabile anche la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, mentre l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione andrà riferita ad un «fatto

controverso decisivo per il giudizio».

Viene poi accentuata la funzione nomofilattica della Suprema Corte con la previsione che anche ove il ricorso sia fuori termine o rinunciato ovvero quando il provvedimento non sia ricorribile in cassazione e non sia altrimenti impugnabile, il PG potrà chiedere che la Corte enunci comunque il principio di diritto al quale il giudice del merito avrebbe dovuto attenersi. Non solo, ma il principio di diritto potrà essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio quando il ricorso proposto dalle parti sia dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa sia di particolare importanza. Va poi segnalata una disposizione

(art. 366 *bis* Cpc) che si pone come un paletto di grande momento nella predisposizione del ricorso:

- la illustrazione dei motivi di cui ai n.ri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 360 si dovrà concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto;
- nel caso di cui al n° 5) dell'art. 360, l'illustrazione del motivo dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto

controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Processo esecutivo. Anche l'azione esecutiva è stata largamente riformata. Anzitutto, è ora previsto che costituiscono titolo esecutivo anche le scritture private autentiche, relative



mente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute (l'atto di precetto dovrà contenere la trascrizione integrale delle scritture private autentiche sotto pena di nullità). In via generale, il pignoramento (art. 492 Cpc) dovrà fra l'altro contenere:

- l'invito al debitore alla esecuzione di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede

il G.E., con l'avvertimento che, in difetto ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria del G.E.;

- l'avvertimento che il debitore può avanzare istanza per la conversione del pignoramento *ex art.* 495 Cpc, sempre che, a pena di inammissibilità, detta istanza sia depositata prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 Cpc.

E' previsto (art. 165 *disp. att.* Cpc) che all'atto della richiesta del pignoramento mobiliare il creditore possa dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni: in tal caso l'Ufficiale Giudiziario dovrà comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro 15 gg. con preavviso di 3 gg..

E' poi previsto che se i beni mobili aggrediti appaiono insufficienti ovvero di lunga liquidazione, l'Ufficiale Giudiziario inviterà il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori: della dichiarazione del debitore sarà redatto processo verbale ed i beni ivi descritti si considereranno pignorati dal momento della dichiarazione.

In ogni caso, l'u.g., ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individui beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiano insufficienti, su richiesta del creditore procedente, rivolgerà richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche (se il debitore è un imprenditore commerciale l'Ufficiale Giudiziario, negli stessi casi di cui al capo che precede e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, inviterà il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nominerà un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'art. 179 *ter disp. att.* Cpc per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili (il professionista potrà richiedere informazioni agli uffici finanziari). Il nuovo art. 499 Cpc prevede che potranno intervenire nel processo esecutivo i creditori muniti di titolo esecutivo e quelli che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 Cc (in tal caso andrà prodotto

estratto notarile), mentre il creditore sprovvisto di titolo esecutivo che intervenga nell'esecuzione dovrà notificare al debitore, entro 10 gg. dal deposito del ricorso, copia del ricorso medesimo e dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento ha luogo in forza di esso. Va segnalata poi la abrogazione del n° 4) dell'art. 514 Cpc, che stabiliva la impignorabilità assoluta de «*gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore*»: gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore saranno pignorabili nei limiti di 1/5 quando gli altri beni pignorabili siano reputati insufficienti (tale limite non si applica tuttavia per i debitori costituiti in forma societaria). Infine, la nuova versione dell'art. 543 Cpc prevede che nella citazione contenuta nell'atto di pignoramento presso terzi il terzo debba essere invitato a comparire dinanzi al G.E. per la dichiarazione ex art. 547 Cpc soltanto quando questa riguardi i crediti di cui all'art. 545 commi 3° e 4° Cpc (somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento), mentre negli altri casi deve essere inviato ad ef-

fettuare la dichiarazione a mezzo raccomandata nel termine di 10 gg.

Procedimento arbitrale. Più che di novità salienti, in tema di arbitrato bisogna parlare di una radicale rivisitazione dell'istituto da parte del Legislatore. Anzitutto trova ingresso nel diritto positivo il c.d. arbitrato irrituale, alternativa a quello c.d. rituale: l'art. 808 *ter* Cpc dispone che le parti possano precisare, nella c.d. convenzione di arbitrato, che intendono derogare alla normativa dell'arbitrato rituale ed ottenere una soluzione della loro controversia mediante un atto di natura contrattuale (in difetto di tale indicazione, si applicherà *ex lege* il regime dell'arbitrato rituale). Le parti potranno stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri dovranno osservare nel procedimento: in mancanza di tali norme, gli arbitri avranno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno, ma dovranno in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. I testimoni potranno essere escussi al loro domicilio da uno degli arbitri all'uopo delegato ovvero essere invitati a fornire per iscritto risposte a quesiti. L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo saranno ammessi soltanto con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri (mentre saranno sempre

ammessi l'intervento adesivo e quello del litisconsorte necessario). Va poi segnalato che gli arbitri potranno subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili per il funzionamento del collegio arbitrale: se le parti non provvederanno alla anticipazione delle spese determinate dal collegio per il suo funzionamento, non saranno più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale. Gli arbitri altresì:

- non potranno concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge;
- risolveranno senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertenti su materie che non oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge;
- dovranno pronunciare il lodo entro il termine di 240 gg. (ma il termine è prorogabile).

Salvo quanto disposto dall'art. 825 Cpc, il lodo avrà dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria: su istanza di parte, il lodo sarà dichiarato esecutivo con decreto dal tribunale previa verifica della sua regolarità formale. Il lodo, infine, sarà soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.

* AVVOCATO DEL FORO DI ROMA

La problematica degli incidenti stradali coinvolge e sconvolge ogni anno diverse migliaia di persone e riguarda non solo coloro che perdono la salute o la vita sulla strada, ma anche i loro familiari, che dopo un evento così tragico ed irreversibile che ha compromesso le speranze di futuro, si trovano a misu-

blema enorme, non solo per la vastità dei numeri ma anche per il peso del dolore, un peso che incide sulla qualità della vita e determina ulteriori patologie. Per dare voce a questo pregnante problema umano determinato dall'incidente stradale è sorta l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus, il cui obiettivo è

non trova pace non solo di fronte alla perdita ingiusta (avvenuta nel mio caso il 20 giugno del 97) ed ingiustificabile, ma anche di

spressione che ha usato il pubblico ministero nei confronti miei e di mio marito - "il morto è morto, diamo aiuto al vivo". Ci si chiede allora se tutto ciò possa essere sommessamente accettato e come si possa restare insensibili di fronte ad un problema che più di ogni altro coinvolge tutta la società e contro il quale quindi tutti dovremmo combattere. L'applicazione della patente a punti e l'attivazione dei corsi di recupero, ai quali sembra basti far presenza, si sono rivelati strumenti non del tutto efficaci per risolvere il problema, poiché non basta ridurre del 10 o del 15% la strage stradale. E' invece necessario prevenirla, e quindi l'obiettivo al quale ci si deve riferire nell'impostare azioni o progetti è "zero incidenti". L'Associazione chiede la piena applicazione delle norme esistenti, efficienti controlli sul territorio integrati dai rilevatori delle infrazioni a distanza, e punta per l'individuazione della colpa non solo sul guidatore ma anche sulle responsabilità sociali che creano nel guidatore le condizioni per uccidere. Ciascuno è chiamato a fare la propria parte e a risponderne, perché nessuno prenda strade che potrebbe non finire di percorrere.

I numeri sono spaventosi: oltre 8.000 morti e 250.000 feriti ogni anno


Le strade del dolore

Giuseppa Cassaniti Mastrojeni: "Istituzioni assenti e fondi esigui, ma andiamo avanti"

di MASSIMO REBOA

rarsi con problemi che logorano l'esistenza. Forse non abbiamo mai pensato cosa significhi assistere giorno dopo giorno un figlio al quale l'incidente ha tolto il pieno vigore del corpo o vivere giorno per giorno il peso del dolore per un legame sacro spezzato, com'è quello per i figli uccisi sulla strada a causa di un comportamento irresponsabile. Ma pensiamo anche cosa significhi per un figlio perdere il proprio genitore e continuare a vivere senza più il suo aiuto, la sua presenza, la sua parola, il suo sguardo, il suo amore. Un pro-

“fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti”. Il presidente di questa associazione è Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, mamma di Valeria, uccisa a diciassette anni e mezzo dalla velocità folle di un “pirata della strada” al quale nel secondo grado è stata anche diminuita la pena, avendo la corte ritenuto di applicare le “attenuanti generiche”, come se distruggere una vita innocente attraverso un comportamento scellerato possa essere considerato un omicidio “minore”. “L'animo umano - dice la presidente Mastrojeni -



Il presidente dell'AIFSV, Giuseppa Cassaniti Mastrojeni

fronte alle offese operate da "quei pilastri della civiltà" che chiamiamo giustizia e che nel caso degli incidenti stradali agiscono per dare addosso alla vittima ed ai familiari. La subcultura che possiedono molti magistrati è chiaramente dimostrata dall'e-

Per i diritti degli ultimi: www.insiemeconsumatori.it

Da molti anni si discute della necessità di ridurre la presenza dello Stato, nella sua accezione più ampia, nella società civile. In realtà lo Stato è ormai onnipotente, iperattivo e non solo in termini di spesa pubblica, dirigismo economico (e che dirigismo...) o regolamentazione della società, ma soprattutto per le continue invasioni nella sfera personale di ogni individuo. Eccetto pochi Paesi, altrove si è verificata una proliferazione incontrollata e senza precedenti nella storia dell'umanità di strumenti di identificazione ed archiviazione preventiva delle attività delle persone e degli altri soggetti; si tratta di misure draconiane spesso del tutto inefficaci, permesse dallo sviluppo tecnologico che ha reso possibile ciò che fino a pochi anni fa sembrava fantapolitica.


Qualcosa che sembra invece un po' antiquato è invece la pratica delle segnalazioni, delle denunce, delle delazioni fatte da cittadini a danno di altri cittadini. Sembrano storie d'altri tempi, di rivoluzioni e dittature, di fragili democrazie e deviazioni. Invece i tempi sono proprio i nostri, purtroppo, perché la storia si ripete nel peggiore dei modi: curi i tuoi interessi tranquillamente, ti rivolgi alle persone di cui ti fidi, sereno e convinto di poter rimanere sereno, invece dopo i saluti di circostanza proprio le persone di cui

hai fiducia ti segnalano alle autorità; e cominciano i guai, quelli seri. Repubblica Democratica Tedesca? Unione Europea. L'accusa? Riciclaggio, robbetta da niente... Il meccanismo perverso l'ha creato inizialmente una direttiva comunitaria, recepita con sommo zelo dalle nostre autorità. I riferimenti

controllo e la segnalazione preventiva dei soggetti che entrano in contatto con loro nel momento in cui compiono operazioni. Corollario: se i novelli controllori non fanno bene il loro lavoro, si trasformano in controllati e le sanzioni scattano anche per loro.

Tecnicamente, l'ambito della legge è abbastanza vasto. Gli obblighi della normativa si applicano ad un numero consistente di operatori elencati

tardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità» e qualora di importo pari o superiore a



UE ed antiriciclaggio, siamo alla delazione

1000 denunce 0 risultati

Obblighi di "segnalazione" dei sospetti da parte di professionisti ed altri soggetti: il frutto di una cultura antidemocratica e illiberale. Secondo stime indipendenti sono coinvolti quasi in 500.000. Tutti zitti, o quasi

di **ANDREA TRUNZO**

sono semplici: direttiva 97 del 2001, poi il decreto legislativo 54 del 2006 ed altri atti comunitari e nazionali come il decreto 141/2006. In sostanza, la più recente normativa antiriciclaggio. La logica, se così si può definire, del legislatore è abbastanza semplice: 58 milioni di italiani e centinaia di milioni di persone degli altri Paesi UE sono potenziali criminali; bisogna controllarli tutti e per tutte le operazioni che fanno; i controlli delle autorità non bastano; si richiede il

quasi tutti per categorie: banche, sim, sgr, sicav, istituti di moneta elettronica, assicurazioni, società di revisione, più molte tipologie di enti oltre a professionisti quali avvocati, notai, commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, etc. Si prevede, con estrema sintesi, di identificare e registrare i clienti operanti in proprio, quelli operanti per conto terzi ed indirettamente i terzi, archivarne le operazioni soprattutto indicate nonché «segnalarle» alle autorità competenti se ritenute sospette, «senza ri-

12.500, «poste in essere anche attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo». Per chi non rispetta le regole, sanzioni pesanti. Per chi vuole sapere come rispettare le regole, cioè denunciare (ops, segnalare!) i propri clienti, c'è la 'pratica guida' dell'Ufficio Italiano Cambi, emanata con provvedimento del 24 febbraio 2006 e lunga ben 64 pagine. La normativa pone immediatamente una serie di problemi pratici: lo svolgimento delle operazioni obbliga-

torie da parte di piccolissimi operatori si trasforma in un pesante onere organizzativo, che ha costi difficilmente recuperabili perché non incidono positivamente nemmeno sull'efficienza della struttura che li esegue. Inoltre la responsabilità anche morale è grande, sia nel caso si decida di segnalare il povero sospetto di turno, che come accade quasi sempre risulterà dopo mille peripezie del tutto innocente, sia nel caso si decida di non segnalare un sospetto che alla fine, in altre circostanze, risulterà colpevole di riciclaggio. Ciò che appare evidente è comunque una netta sproporzione tra le misure imposte ed i risultati eventualmente ottenibili, alla quale si aggiunge il rischio di deviazioni, abusi od eccessi da parte di chi deve effettuare le segnalazioni. Dal lato del cliente, tutto ciò si traduce nelle necessa-

ria rottura del rapporto di fiducia nei confronti del proprio assistente, consulente o fornitore, nella totale lesione della sua riservatezza ed inoltre nell'aumento del rischio di ritrovarsi implicato in "incidenti giudiziari" di ogni tipo e in contesti che sfuggono al controllo, spesso anche alla comprensione, del comune cittadino o della comune impresa. Quello che più è grave è la violazione sostanziale del segreto professionale. Sostanziale perché di fatto il segreto professionale verrà violato, ma senza che questo debba formalmente comportare responsabilità del professionista, dato che alcune nome offrono, anzi dovrebbero offrire un adeguato scudo. Si prenda ad esempio il terzo comma dell'articolo 9 del decreto 141/2006, secondo il quale «le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del-

l'articolo 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo». Forse sarà bastato questo a tacitare molte associazioni di categorie ed ordini professionali, magari con dirigenti più impegnati nelle solite beghe per spartirsi le poltrone del consiglio o della giunta di turno che a proteggere gli iscritti ed i clienti da gravissime minacce. O forse si tratta di una nuova prova della miopia e dell'incompetenza dei dirigenti succitati, che solo adesso dichiarano di voler preparare documenti infor-

mativi e proposte di riforme organiche della materia e comunque ancora oggi non ne colgono la pericolosissima logica. E' evidente invece che di questa normativa si discute da moltissimi anni, e che preparare qualche pdf da fornire a direttiva applicata non serve a nulla, dato che ci vorranno molti altri anni prima di modificarla. Nessuno o quasi si è mosso nell'unico momento in cui si potevano ottenere risultati concreti, cioè durante la fase di preparazione delle direttive comunitarie. Se adesso i professionisti si ritrovano con le spalle al muro la colpa è anche di chi li ha rappresentati, e di chi ha votato questi rappresentanti.



Manifattura Scalella

00192 Roma
Via Caio Mario, 15/A
Tel.06.3207016 • 06.32501582
Fax 06.3223325
www.scalella.it
email: scalella@scalella.it



Sartoria specializzata

- Magistrati
- Avvocati
- Cancellieri
- Accademici
- Universitari
- Speciali
- Abiti su misura
- Cerimonia
- Frac
- Smoking
- Tight



Ammonta a 50.000 euro il risarcimento del danno morale al quale sono stati condannati (in solido tra loro) per diffamazione semplice due avvocati per aver inviato, nell'esercizio delle proprie funzioni di difensori, al CSM ed ad altri uffici giudiziari superiori una lettera di critica dell'operato di un Giudice per le Indagini Preliminari.

Una cifra, quest'ultima, che non ha precedenti e che nella giurisprudenza potrebbe rientrare tra quei casi laddove, euro più euro meno, l'offesa avviene nei confronti di personalità di rinomanza pubblica, generalmente con l'aggravante del mezzo stampa.

Questo il caso per il quale il Gip presentò querela nei confronti dei due professionisti.

In seguito al rigetto della richiesta formulata dagli avvocati difensori affinché

il loro cliente, agli arresti domiciliari, potesse partecipare alla veglia funebre del proprio padre nella di lui abitazione posta nel fabbricato a fianco di quello dove il detenuto abitava, con una lettera/esposto gli attuali 'condannati' rappresentavano che si trattava di una decisione priva "di qualsivoglia plausibile ragione cautelare e di sconcertante disumanità".

La notizia della condanna per diffamazione in seguito a questo episodio ha messo davvero poco tempo a fare il giro dei Fori italiani, diventando una vera e propria querelle che oggi rischia di scoppiare in uno sciopero indetto dalla Camera Penale di Roma e di rianimare in ogni caso il già bollente dibattito tra avvocatura e magistratura. Chi guarda da fuori vede due mondi che non si incontrano mai: l'ANM della sezione giurisdizionale Ro-



La Camera Penale di Roma indice un giorno di astensione dalle udienze penali

Avvocati condannati per diffamazione

Libertà di critica e indipendenza dell'avvocatura al centro di un acceso dibattito

di MARIA SERRA

ma - Lazio (Associazione Nazionale Magistrati) infatti non è mancata all'appello e di contro ha giudicato l'annuncio di una eventuale astensione dalle udienze per riflettere sui temi di libertà di critica, delle decisioni della magistratura e dell'indipendenza dell'avvocato, "una forzatura che può essere letta, prima ancora che come critica aprioristica e pregiudiziale nei confronti dell'operato del giudice di primo grado, anche come un'indebita pressione sul giudice che sarà chiamato a valutare l'eventuale impugnazione".

La Delibera della Camera Penale prende spunto dallo specifico per arrivare a toccare un tema molto più ge-

nerale e che tira in ballo anche le Istituzioni in una questione di pubblico interesse circa la "possibilità, nel nostro paese, di dissentire da un provvedimento di un magistrato".

Per non abbandonare la cronaca è doveroso far presente che, in una fase successiva, l'ANM ha inteso precisare che "concordando sul fatto che ogni critica a provvedimento giurisdizionale è pienamente legittima, il documento della Camera Penale è stato redatto e diffuso prima ancora del deposito della motivazione della sentenza e quindi senza neppure conoscere le argomentazioni logico deduttive adottate dal giudice".

La limitazione operativa e

giuridica del diritto di difesa e la lamentata mancanza di una parità processuale nella quale il pubblico ministero veda l'avvocato come un suo pari (come da volontà del legislatore) sono temi che dovrebbero essere ormai acquisiti e che invece ritornano a farsi sentire: è prevedibile ipotizzare che se una frase più o meno forte fosse comparsa nell'ambito di un processo civile e nei confronti quin-

do di poterne valutare il comportamento? Tutti i soggetti coinvolti auspicano il confronto e l'approfondimento di queste problematiche. Le basi

IL PUNTO DI VISTA - A COLLOQUIO CON L'AVVOCATO RENATO BORZONE, PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI ROMA

La spaccatura tra Avvocatura e Magistratura sembra destinata ad essere irrisolta. Non dovrebbe essere perseguito l'obiettivo della collaborazione in vista di un interesse ben più alto, rappresentato dalla difesa della comunità sociale piuttosto che dei singoli interessi?


Francamente non condivido l'impostazione della domanda. L'avvocatura collabora con la magistratura per la difesa sociale solo nei regimi autoritari. I valori che noi tuteliamo sono quelli dei nostri assistiti, senza preoccuparci della "difesa sociale", purché nel rispetto della legge. Operando diversamente tradiremmo il nostro mandato e le nostre idealità. E' semmai con la dialettica contrapposta di accusa e difesa che il giudice può avvicinarsi, alla verità processuale. La difesa sociale è compito del potere esecutivo: il potere giurisdizionale dovrebbe accertare laicamente se un cittadino ha commesso o no un reato.

E tutte le volte che il giudice si preoccupa di qualcosa di ulteriore rispetto a questo accertamento rischia di sconfinare in quelle visioni etiche della giustizia che spesso legittimano la logica secondo cui il fine giustifica i mezzi: la negazione del processo, insomma.

Tanto premesso in generale, va comunque detto che l'avvocatura penale non cerca spaccature ma il dialogo con la magistratura.

Dialogo è anche, però, espressione leale di dissenso, se necessario. Tutte le volte che le camere penali ravvisano lesioni di principi costituzionali, le rendono note alla pubblica opinione anche se questo comporta una visione diversa da quella della magistratura: ma, appunto, deve essere ben chiaro che si tratta di principi e di valori, non di interessi settoriali.

La mattina del 19 maggio, nell'Aula Occorsio di Piazzale Clodio incontro/dibattito aperto al pubblico con giornalisti, studiosi e avvocati per affrontare il tema della tutela del diritto di difesa.



di di un altro avvocato, il giudice avrebbe soprasseduto?

E, ancora, un avvocato è considerato come un suo pari dal PM in sede di indagini difensive o il PM, cioè l'altra parte processuale secondo il dettato costituzionale, si permette di fatto di interferire sull'attività dell'avvocato, ritenen-

dalle quali partire per realizzare quanto detto sono però assai diverse: la magistratura ritiene che la sede naturale nella quale bisogna operare è quella del giudice; gli avvocati d'altra parte reputano che certi principi e diritti, rientrando del diritto di difesa, dovrebbero già essere dati per scontati, rifacendosi al modificato art. 111 della Costituzione e alla legge sulle indagini difensive.

Nella logica di incontro-scontro tra grandi sistemi esistono poi una serie di spunti di approfondimento che se anche non risolutivi, potrebbero rappresentare un inizio sul quale comin-

ciare a costruire un dibattito più costruttivo: una dichiarazione di impegno della Magistratura di prendere in prioritaria considerazione che episodi simili avvengono generalmente in assenza dell'elemento psicologico del reato eviterebbe di trasformare ogni singolo episodio in uno scontro tra le due maggiori categorie che operano per assicurare la giustizia al Paese e, dall'altro, consentirebbe di leggere il provvedimento del caso che ci interessa, evitando polemiche di tipo personalistico ove si rilevasse che, in quell'episodio, sia stata acclarata una volontà non già di cri-

ticare l'operato del GIP querelante, ma di diffamarlo. Anche perché, senza voler scadere in affermazioni semplicistiche, è realtà che il principio dell'oralità e, quindi, la possibilità dell'immediato chiarimento del proprio pensiero è residuale nell'amministrazione della giustizia, sicché l'interpretazione postuma ed unilaterale di uno scritto può creare notevoli problemi nella gestione anche pratica degli episodi, alimentando fraintendimenti e mettendo in moto una macchina giudiziaria anche dove la comunità non ne avvertirebbe certamente la necessità.

Il Tribunale di Roma, riunitosi nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2006, ha pronunciato con decreto "il rigetto di una istanza formulata in via con-

luzioni prima non previste, mai come in questo caso dovrebbe soccorrere anche l'ulteriore principio cardine del nostro ordinamento: quello dello 'spirito della

razione personale dei genitori, il figlio minore" indica come necessaria condizione, affinché si possa parlare, con coerenza, del conseguente obbligo per il Tribunale di intervenire in materia, quella della cessazione della convivenza more uxorio dei genitori (equiparabile a una separazione personale dei coniugi). In mancanza della quale, allo stato dello studio della legge, sembra preclusa al Tribuna-

equiparare le posizioni dei figli naturali di genitori non coniugati con quelli legittimi (secondo il dettame costituzionale) e di aver riguardo soprattutto dell'esclusivo interesse dei figli, allora deve riconoscersi ipso iure legittima ed opportuna, la presa d'atto da parte del giudice della non contrarietà degli accordi intercorsi fra i genitori, non coniugati, all'interesse dei figli. In modo certo e con tutte le garanzie

Sulla legittimità degli accordi consensuali per i figli minori anche nella "cessazione" di una famiglia di fatto

Verifica del Tribunale e genitori non coniugati

Un primo 'casus belli' nel Tribunale di Roma

di **GIORGIO VACCARO *** e **IGNAZIO MORONI ***

giunta da due conviventi", con la quale gli stessi intendevano "formalizzare" gli accordi tra loro intervenuti in ordine alle modalità di affido e mantenimento del figlio della coppia, in altre parole: un ricorso congiunto di genitori naturali, atto a regolamentare le modalità della esplicazione della genitorialità. Si tratta di uno dei primissimi provvedimenti presi sotto la vigenza della nuova normativa ed apre il dibattito su uno dei punti più interessanti ed innovativi, introdotti dalla Lex 8 febbraio 2006 n. 54. In primo luogo si vuole osservare come nell'applicare la legge, sopra citata, tanto innovativa sia per la terminologia usata, sia per l'inserimento di istituti che di so-

legge'. Il fondamento della nuova legge consiste nel fatto che in via prioritaria l'affidamento dei figli rimane ad entrambi i genitori; la potestà continua ad essere esercitata secondo un esercizio condiviso. La riforma prevede che il giudice, in difetto di accordo fra le parti, debba verificare se i genitori risultano capaci di occuparsi dei loro figli e secondo i loro interessi e, nell'ipotesi in cui l'affidamento ad entrambi contrasti con l'interesse del figlio, possa disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori. Questa alternativa costituisce la principale valvola di sicurezza del nuovo sistema. Infatti, il nuovo testo dell'art. 155 c.c., nel disporre: "Anche in caso di sepa-

le ogni ingerenza. Per il resto non ci sentiamo di poter seguire l'interpretazione di rigetto. Per la quale il ricorso alla giustizia sarebbe, quindi, solo una via residuale in caso di conflitto fra le parti, mancando questo, gli accordi fra i genitori verrebbero considerati alla stregua di una scrittura privata. Tuttavia questo modo di interpretare, mal si accorda sia con lo spirito della legge, sia con l'intero ordine sistematico, anche prima vigente, laddove è, ed era, previsto che in caso di separazione consensuale i coniugi debbano adire l'Autorità Giudiziaria affinché omologhi le loro determinazioni. Ed infatti, giusto lo spirito della legge che persegue lo scopo di uniformare e di

che ne conseguono, anche in assenza di conflittualità. Diversamente opinando l'ipotesi considerata dal "provvedimento" in commento, sarebbe solo quella che ricorre ove insorga un contenzioso giudiziario, in occasione della rottura della convivenza di fatto, dalla quale sia generata della prole e, pertanto, paradossalmente risulterebbero più tutelati i figli naturali di genitori in conflitto sulle statuizioni relative alla prole, rispetto a quelli che sullo stesso argomento risultano d'accordo, nonostante la possibile contrarietà degli accordi sottoscritti ai legittimi diritti degli stessi. (segue nel prossimo numero)

* **AVVOCATI DEL FORO DI ROMA**

"Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire". Il detto è antico, ma sempre attuale. Così il Parlamento Europeo, in forza dell'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, il quale conferisce all'Unione europea il potere di adottare le misure necessarie per combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sull'orientamento sessuale, nonché per promuovere il principio di parità, ha emanato, lo scorso 18 gennaio 2006, una risoluzione (l'ennesima), per invitare gli Stati membri ad intraprendere qualunque azione essi ritengano opportuna per lottare contro l'omofobia e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale,

volte a tutelare i diritti di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, a combattere le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e a promuovere la parità, il Parlamento non ha potuto non rimarcare che è necessaria un'ulteriore azione a livello dell'UE nonché negli Stati membri per sradicare l'omofobia e promuovere una cultura di libertà, tolleranza e uguaglianza tra i cittadini e nella legislazione, e ciò, anche, in considerazione degli eventi allarmanti verificatisi recentemente in diversi Stati membri, che vanno dal divieto delle manifestazioni del "gay pride" o delle marce per l'uguaglianza fino all'impiego da parte di leader politici di un linguaggio provocatore, mi-

Il riconoscimento giuridico che crea tensioni in Europa



Coppie di fatto: il diritto che non c'è

In Italia il nuovo legislatore sarà chiamato a rispondere

di **ALFREDO ROVERE ***

nonché per applicare il principio di parità quale parte integrante delle rispettive società e dei rispettivi ordinamenti giuridici. Pur rilevando che numerosi Stati membri dell'Unione europea (esemplificativamente Danimarca, Svezia, Olanda, Francia, Belgio, Germania, Spagna, Inghilterra) hanno già introdotto nei rispettivi ordinamenti giuridici misure

naccioso o inneggiante all'odio, all'incapacità della polizia di fornire una protezione adeguata o addirittura all'interruzione, da parte della polizia, di manifestazioni pacifiche, all'organizzazione di manifestazioni violente da parte di gruppi omofobici e all'introduzione di modifiche nelle costituzioni volte ad impedire matrimoni o unioni tra persone omoses-

suali. Non v'è chi non veda la particolare importanza che la risoluzione presenta, per la trattazione ragionata del concetto di "omofobia", che può essere definita come "una paura e un'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali basata sul pregiudizio". La stessa risoluzione è sintomatica e rivelatrice, peraltro, di una univoca scelta irrettabile della Comunità ovvero condannare tutte le forme di discriminazione che

può continuare a non vedere e a non sentire, trincerandosi dietro il paravento della "sacralità" della famiglia tradizionale, permanendo in un atteggiamento discriminatorio in special modo verso le coppie di fatto gay (ed etero) volto ad escluderle da qualsivoglia riconoscimento giuridico. L'Italia non può e non deve rimanere praticamente l'unico Paese europeo senza una legislazione che ponga rimedio alla richiesta pressante di riconoscimento giuridico di milioni di persone - etero o dello stesso sesso - che vivono in coppie di fatto. Il pluralismo della nostra società non può più consentire che la scelta sia fra due sole opzioni: il matrimonio tradizionale da una parte, l'assenza assoluta di qualsiasi riconoscimento giuridico e perfino di tutela in caso di eventi imprevedibili dall'altra. Il diritto, in buona sostanza, in quanto regola rapporti umani non può e non deve rimanere indifferente a fenomeni che nella realtà si manifestano con dimensioni sempre più vaste e perciò non può lasciare le situazioni di fatto al di fuori dell'area di ciò che è giuridicamente rilevante. Non appaiono ragioni e motivazioni giuridicamente plausibili, a ben vedere, che portino alla esclusione dell'esigenza di una regolamentazione dei rapporti di convivenza affettiva tra due persone dello stesso sesso.

* **DIRIGENTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Il primo elemento su cui lavorare è la famiglia, punto cardine a cui il disabile fa costantemente riferimento. Significa che occorre superare l'ottica fino ad

lievo alla famiglia stessa. Garantire la partecipazione delle famiglie nelle strutture e nei servizi sia in quelli gestiti in maniera diretta dal pubblico e quelli gestiti

tuare i principi di accoglienza, di comunicazione e di relazione, attraverso didattiche integrate, interventi specifici delle diverse figure professionali che possa portare all'inserimento nel mondo del lavoro e quindi a partecipare allo

mazione per gli insegnanti e gli operatori in modo da supportare adeguatamente i processi di



La scuola e la famiglia per ripartire

Più tecnologia per i minori disabili

Obiettivi e modalità di intervento dell'Associazione Social Technology

di **PATRIZIA LOLLI GHETTI *** e **OSANNA BRUGNOLI ****

oggi seguita del "coinvolgimento dei familiari", in primo luogo perché i familiari sono coinvolti senza bisogno che qualcuno lo teorizzi a fini politici, in secondo luogo perché la famiglia del disabile deve avere dei riconoscimenti giuridici in termini concreti da parte delle istituzioni.

In altre parole bisogna promuovere una rete di servizi alla famiglia e alla persona con disabilità che sia in grado di dare risposte fin dal periodo dell'infanzia e dell'adolescenza ai bisogni in un'ottica di progetti di vita individualizzati e di offrire interventi di sol-

tramite il privato convenzionato. Assicurare in tutti i servizi adeguati standard strutturali e di qualità in linea con la vigente normativa garantendo, in particolare, ogni strumento necessario ad una vita dignitosa per ogni persona con difficoltà di tipo intellettuale, fisico e sensoriale.

Intervenire con controlli e sanzioni qualora i servizi non vengono adeguatamente assicurati, ovvero gestiti con criteri diversi dall'equanimità. La scuola è il luogo dove tutti gli alunni trascorrono più tempo. E' in questo luogo che occorre sostenere ed at-

sviluppo della società. Garantire lo sviluppo quantitativo e qualitativo dell'inserimento scolastico dei bambini, ragazzi e giovani con disabilità in tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, ivi comprese le scuole materne paritarie. Scegliere come obiettivo prioritario per una vera integrazione scolastica la ricerca di una qualità fatta di indicatori precisi e condivisi, di un'attenzione alle relazioni e ai rapporti di fiducia tra famiglia e la scuola. Investire in for-

crescita, sviluppo e autonomia della persona con disabilità. Fare sviluppare e far conoscere buone prassi di integrazione scolastica.

* PRESIDENTE ASSOCIAZIONE SOCIAL TECHNOLOGY

** VICE PRESIDENTE ASSOCIAZIONE SOCIAL TECHNOLOGY



La satira etica

La satira si insinua sovente nel dibattito politico, diventando spesso uno strumento politico. Sulla satira è intervenuta anche la Corte di Cassazione (Cassazione 9246/2006), descrivendo della satira quasi un ruolo educativo. «La satira, notoriamente, è quella manifestazione del pensiero (talora di altissimo livello) che nei tempi si è addossata il compito di castigare ri-



dendo mores; ovvero, di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, mediante il risuscitato, un esito finale di carattere etico, correttivo cioè verso il bene. E dunque, simili indicazioni sono strettamente funzionali allo scopo, che, senza la loro evocazione, rimarrebbe irraggiungibile».

Parte il progetto per la difesa civica

Sono iniziati recentemente i lavori per la preparazione del disegno di legge sulla difesa civica in Italia. Il gruppo di lavoro si è riunito per la prima volta a Roma ed è costituito dai difensori civici della Regione Basilicata, della Regione Toscana, della Regione Valle d'Aosta, della Provincia Autonoma di Trento e di quelle ordinarie di Milano e Reggio Calabria, infine dai difensori civici dei comuni di Civitavecchia, Milano, Mogliano Veneto, Pesaro, Roma e Vicenza.

La tabella di marcia prevede la conclusione dei lavori entro l'estate 2006 e l'inoltro della proposta al nuovo Parlamento.

La Federmot si riunisce

La Federazione nazionale dei Magistrati Onorari terrà la sua riunione annuale a Milano, per discutere diversi punti del giorno tra i quali risaltano l'analisi delle prospettive politiche e sindacali alla luce dei risultati delle elezioni politiche del 9 aprile 2006 e le iniziative giudiziarie volte al riconoscimento dei diritti previdenziali e della seconda indennità.

Armare il Grande Fratello

Secondo le organizzazioni Transnational Institute e Statewatch, l'Unione Europea si starebbe apprestando a dirottare 1 miliardo di euro l'anno (1936 miliardi di lire) per finanziare attività di ricerca nel settore delle tecnologie di controllo e sorveglianza, su pressioni delle principali multinazionali del settore. Secondo le due organizzazioni, il progetto avrebbe l'appoggio della Commis-



sione Europea che ha scovato la maniera di dedicargli i fondi, ma sarebbero tenuti fuori i membri del Parlamento Europeo.

Crimine transnazionale: ratificata la convenzione

È entrata in vigore la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale; si stabilisce che il reato transnazionale è punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, e sia commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; oppure sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di Stati o, ancora, che sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si ampiano inoltre le possibilità di infiltrare agenti nella lotta al crimine transnazionale.



La necessità di lavorare per sopravvivere delimita la libertà dell'uomo. Se il distacco dal seno materno, il momento dello svezzamento è un primo distacco dal principio del piacere ed è vissuto come esperienza traumatica, successivamente l'abbandono del gioco, di una libera attività non regolata e meramente espressiva, per avviarsi allo studio e al lavoro provoca una ulteriore repressione delle pulsioni e riattiva il trauma dello svezzamento.

Nella società contemporanea il lavoro è un diritto e un dovere per l'uomo; in quanto diritto, per esempio, la nostra Costituzione stabilisce formalmente che esso sia espressivo e non repressivo. In realtà la maggior parte delle persone lavora per sopravvivere, accettando il lavoro che trova, quando le risorse del loro paese e la benevolenza dei potenti consentono di lavorare almeno per il mantenimento. L'adolescente guarda al suo futuro lavorativo come speranza, i suoi progetti sono carichi di utopia; ma le aspettative, le illusioni di autonomia, di autorealizzazione, di libertà, sono, in buona parte, frustate. Nella ricerca di lavoro del giovane, a parte una fuga dalle famiglie e un desiderio di indipendenza, c'è l'intento di esprimere costruttivamente le proprie energie, di inserirsi attivamente nella

società: ma quando il lavoro diviene per lui una necessità e si ripresenta il problema di trovare un'occupazione, il giovane deve affrontare una realtà difficile, spietata. Se non ha un padre importante deve trovarsi un "padrino", una

La società non riesce più a padroneggiare i complessi meccanismi che ha messo in moto

Lavoro. ma come?

Giovani: tra difficoltà e gruppi di potere
di **BRUNO PROIETTI** *

persona influente: un politico, un professore universitario, un uomo di affari. La società richiede al giovane lavoratore un alto grado di masochismo psichico, proporzionale alle sue aspirazioni; questo masochismo, questo servilismo propedeutico all'inserimento e al successo, aiuterà il giovane nella sua azione di corteggiamento del "padrino" facendosi suo schiavo per essere un giorno padrone. Questo è il cammino che devono fare i giovani lavoratori, che sono sempre

dipendenti anche quando si illudono di avviarsi a una libera professione, perché sempre devono sottacere a pressioni di gruppi di potere. Oggi, poi, abbiamo tutti la sensazione che il tono generale della nostra convivenza peggiori ogni giorno di più. Lo scadimento non sembra risparmiare quasi nessun aspetto della vita; riguarda la politica, la gestione economica, la produzione culturale, i rapporti personali, gli affetti intimi.

senso di forte malessere, quasi di angoscia. Viviamo in una società che non riesce più a padroneggiare i complessi meccanismi che ha messo in moto, a cominciare da quello economico-produttivo. I cittadini perdono fiducia nei pubblici poteri e tendono a sostituirsi allo Stato facendo da sé. Così nasce l'economia sommersa, nascono i vigilantes.

Lo sfruttatore oggi più pericoloso è il delinquente dal colletto bianco caratterizzato dall'appartenenza alla classe sociale superiore che agisce secondo una doppia morale.

Questo tipo di delinquente si comporta come un "camaleonte" e può rimanere impunito. Infatti perché il successo dà prova di un'apparente particolare capacità di adattamento, gli vengono concessi a ricompensa, prestigio professionale ed un'elevata posizione sociale, egli accetta senza scrupolo alcuno, i premi della società, quali titoli, onori, decorazioni, sebbene,



al contrario, a causa della sua morale al limite e del grado considerevole della sua criminalità - di campo oscuro - egli abbia, in realtà meritato delle sanzioni negative.

* CRIMINOLOGO SPECIALISTA
IN DIRITTO PENALE

IL TEMA DEL MESE: Servizi su internet

Accesso alla Giustizia
www.accessogiustizia.it



Lextel ha realizzato un portale di accesso integrato per permettere agli aderenti di usufruire agilmente dei servizi professionali offerti. Elevata la comodità, a dispetto di una grafica sin troppo semplice.

Aspetto: @ Contenuti: @@@ Navigabilità: @@@

Impresa.gov
www.impresa.gov.it

Ancora basico, il portale della Pubblica Amministrazione per l'impresa comincia ad offrire i primi servizi interattivi basati sull'uso della firma elettronica e dunque della Carta Nazionale dei Servizi, soprattutto nei rapporti con INPS, INAIL e CCIAA. Una promessa per il futuro.

Aspetto: @@ Contenuti: @@ Navigabilità: @@@

La tutela della privacy



Un manuale completo e sintetico allo stesso tempo che si adatta bene non solo alle esigenze professionali degli operatori del diritto, ma anche a quelle delle diverse figure professionali di tecnici che intervengono nell'applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali. Particolarmente adatto per chi deve sviluppare in tempi rapidi una conoscenza più che soddisfacente della materia. Degna di nota le posizioni dell'autore sull'impostazione assunta dal legislatore in merito alla circolazione delle informazioni.

Autore: **Antonino Attanasio**
Editore: **Experta**
ISBN: 8860210321 • Pagine: 320 • Prezzo: € 29,00

Il processo di esecuzione

L'opera offre un quadro completo e dettagliato del processo di esecuzione alla luce della riforma del processo civile attuata dalle leggi 80 e 263 del 2005 e della legge 263 del 2006. Si rileva in particolare che gli autori hanno affrontato in dettaglio le norme in materia di espropriazione con una particolare attenzione alle novità quali, ad esempio, l'ampliamento della categoria dei titoli esecutivi e delle nuove forme di pubblicità da effettuarsi attraverso la rete internet, e alle conseguenze pratiche dalle stesse derivanti. Si esamina quindi il loro impatto sui singoli procedimenti espropriativi e si riserva una particolare attenzione all'analisi della fase della opposizione (all'esecuzione, agli atti esecutivi e del terzo) sia sotto il profilo delle garanzie che della struttura assunta dalla fase introduttiva.



Autori: **Valerio De Gioia e Davide Lauro**
Editore: **Experta**
ISBN: 8860210348 • Pagine: 472 • Prezzo: € 34,00

ATTENZIONE! 4 INDIRIZZI DA NON DIMENTICARE



*"La Città
dell'Automobile"*

del Comm. LUIGI TAURISANO

Sede: Via Appia Nuova, Km. 21,400
(incrocio per Castelgandolfo)
Tel. 06/93546530-06/93547618
Succursali:
Via Appia Nuova 882/G
IV Miglio - Roma - Tel. 06/7995550 - 06/7995488
Via del Calice, 4 (Capannelle - Roma) Tel. 06/7992795
Via Longobucco, 2 (Capannelle - Roma)

La più vasta gamma di automobili di tutte le marche italiane ed estere in **pronta consegna**. "Unica nella zona". Inoltre svolgimento di tutte le pratiche automobilistiche. Assicurazioni auto, autocarri, imbarcazioni, ecc.
Ottima valutazione per le permuta

**FORTISSIMI SCONTI SULLE AUTO NUOVE E SEMINUOVE
SULLE VETTURE DI SERVIZIO SCONTI DA 2 A 8.000.000**
Non resta che venirci a trovare!

P.S. - Ai dipendenti di enti pubblici ed a tutti gli abitanti delle zone di CAPANNELLE, QUARTO MIGLIO, STATUARIO e CASTELLI ROMANI si praticano forti sconti

SOSTIENI
una voce libera
ed indipendente.

Abbonati a

GIUSTIZIA
la PAROLA al POPOLO

costa solo € 7,75 all'anno

ccp 11177003 intestato a:

**Edizioni
PU.MA. s.c.r.l.**

00126 Roma - Via Flaminia, 213
Tel. 06 32646700
Telefax 06 32628266

Sciopero, dal 10 aprile a oltranza

Il futuro dei trascrittori

Il dicastero: stanziato il 45%, nessuna data per il restante 55%

Questa volta lo sciopero è dei trascrittori. E il funzionamento del Tribunale di Roma comincia davvero a vacillare. A seguito di discussione e dopo aver ascoltato l'opinione del presidente del tribunale Luigi Scotti, è stata individuata "nell'immediato una possibile soluzione che permetta di far rilevare l'urgenza della risoluzione del problema e al contempo consenta la celebrazione dei processi con imputati detenuti, al fine di evitare che persone giudicate socialmente pericolose deb-

dovute per l'attività" svolta negli ultimi otto mesi. L'Anm ha voluto ribadire in una nota che questo sciopero non deve essere inteso come una disfunzione attribuibile ai magistrati. In particolare, l'unica soluzione percorribile, secondo l'Anm è quella "del rinvio dei processi con imputati liberi per i quali è indispensabile la trascrizione dell'attività istruttoria, mentre è stato ritenuto compatibile con le norme processuali e con la necessità di assicurare comunque il servizio giustizia affidare, per i soli processi con imputati detenuti, il compito di registrare e trascrivere le udienze a periti nominati per l'occasione. Tale proposta della giunta dell'Anm del Lazio ora verrà valutata dai magistrati che vi potranno aderire. Il documento quindi sarà depositato presso la presidenza del tribunale che deciderà il da farsi. Intanto l'assemblea ha anche "dato mandato alla giunta di contattare gli organi rappresentativi dell'avvocatura per intraprendere iniziative comuni al fine di sollecitare la soluzione del problema da parte degli organi competenti".



Facciata esterna di Palazzo Piacentini, sede del Ministero della Giustizia

bano essere rimesse in libertà per scadenza dei termini di custodia cautelare". Lo sciopero va ormai avanti dal 10 aprile scorso: in particolare la cooperativa O.F.T. ha sospeso il "servizio di trascrizione delle udienze conseguente alla mancata corresponsione da parte del ministero della Giustizia, delle somme loro

depositato presso la presidenza del tribunale che deciderà il da farsi. Intanto l'assemblea ha anche "dato mandato alla giunta di contattare gli organi rappresentativi dell'avvocatura per intraprendere iniziative comuni al fine di sollecitare la soluzione del problema da parte degli organi competenti".

GIUSTIZIA
R o m a

Una cartolina per...



La Stazione Termini di Roma

...il Comune di Roma

Gli zingari fanno il servizio d'ordine

Alla Stazione Termini gli zingari si preoccupano di fare il servizio d'ordine per le file d'attesa dei taxi: regolano il traffico dell'utenza, con richieste, ovviamente, di un obolo. E' questa la denuncia dell'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori). "Il problema - spiega l'associazione - nasce con lo spostamento dell'area di sosta di taxi dal bordo del corridoio pedonale coperto, alla

grande tettoia sporgente della stazione, dove c'è il solo cartello 'taxi' ma non ci sono le transenne per disciplinare la massa di utenti a caccia della prima auto pubblica disponibile". "Basterebbe collocare delle transenne per indirizzare le file degli utenti - suggerisce l'Aduc - ma i divisori non ci sono". "Ma quanto tempo ci vuole?" chiede l'Aduc. Lo chiediamo anche noi. Del resto non bastavano i semafori.

Per segnalazioni: redazione@in-justizia.it

Jolly foto
CENTRO APPLICAZIONI LENTIA CONTATTO
STAMPA A COLORI IN UN'ORA
FOTO-OTTICA-CINE-TUTTO PER LA VIDEOREGISTRAZIONE
Roma - Piazza S.Giovanni Bosco 72/73 - Tel. 06-71545807 Fax 06-7100925
NUOVO SHOW ROOM
Centro Commerciale La Romanina 1° piano n.123 Tel. 06-7233542 Fax 06-7233585

FABBRI Assicurazioni
RAPPRESENTANZA DI COMPAGNIE ITALIANE ED ESTERE

- INCENDI
- FURTI
- INFORTUNI
- RISCHI DIVERSI
- RESPONSABILITA' CIVILE
- AUTO
- TRASPORTI
- CAUZIONI
- VITA
- RENDITA
- LIQUIDAZIONI DANNI

P.IVA 03749351007 - 00179 ROMA - VIA POGGI D'ORO, 22/24 - TEL. 06 7804567 - 06 7810233

014

Hostaria - Pizzeria
« La Zingarella »

La più genuina cucina romana con specialità abruzzesi e molisane
Pesce fresco tutti i giorni

LUNEDI RIPOSO SETTIMANALE
ROMA - VIA GINO CAPPONI, 61 - 63 TEL. 06/78.10.687

222

VISION SERVICE Club
Amici per la vista

OTTICA POLCHI
SPECIALISTA IN OPTOMETRIA
OCCHIALI DI PRESTIGIO
MULTIFOCALI VARILUX

SOLUZIONE PROBLEMI VISIVI - APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO
(I nostri locali sono strutturati anche per persone anziane o handicappate)
E' PREFERIBILE PRENDERE APPUNTAMENTO

Roma - Via Teulada, 2 (angolo Piazzale Clodio, 61)
Tel. 06-37516237



- ✓ CORSI DI ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO
- ✓ CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI
- ✓ PIANI DI SICUREZZA
- ✓ PROCEDURE DI GESTIONE
- ✓ ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI AZIENDALI

INGEGNERIA DELLA SICUREZZA

- ✓ Estintori d'incendio omologati D.M. 20.12.82 e 6.3.92
- ✓ Porte e Portoni Tagliafuoco Omologati UNI 9723
- ✓ Accessori
- ✓ Segnaletica UNI 7545/1-23
- ✓ Idranti ed Attrezzature Antinfortunistiche ed Antincendio UNI
- ✓ Impianti di Rivelazione incendio
- ✓ Impianti di spegnimento ad Idrocarburi Alogenati
- ✓ Impianti di spegnimento a Schiuma CO2, Acqua
- ✓ Impianti a norme UL/FM
- ✓ Manutenzione Mezzi e Sistemi antincendio

00128 Trigoria (RM)
Via G. Zibordi, 105
Tel. 06/50.60.894 - 50.60.957
Fax 06/5062983



SPEDIZIONI GIORNALI E RIVISTE CELLOPHANATURA - MAILING LIST GESTIONE INDIRIZZARI

00155 Roma - via dell'Omo 128 C
 tel. 06.2285951 - fax 06.2252887
 e-mail: mf4399@mclink.it

IMPRESA EDILE G.E.A. srl

Impianti idraulici
 Impianti elettrici
 Ristrutturazione appartamenti

Roma • Via Tarquinio Prisco, 34
Telefono/fax 06/78348176
(336) 718399 - (338) 7124772


 00179 ROMA
 LARGO DEI COLLI ALBANI, 40
 USCITA METRO COLLI ALBANI
 TEL/FAX 06 7887105 • 06 78398895

STAMPE PROFESSIONALI DI ALTA QUALITÀ
 PER GLI AMATORI PIÙ ESIGENTI
 TUTTE LE LAVORAZIONI
 COLORE/BIANCO-NERO

FOTOSTUDIO LE PERA




UNA SEMPLICE SCELTA UN GRANDE SOSTEGNO

Da quest'anno la legge finanziaria permette al contribuente di destinare il 5 per mille dell'IRPEF a sostegno di Associazioni no profit. E' consentita una sola scelta di destinazione:

SCEGLI LA TUA CROCE ROSSA ITALIANA

A te non costa nulla in più, ma la tua scelta può essere fondamentale a sostenere e realizzare le nostre attività socio-assistenziali, e può divenire parte del nostro impegno che ci vede ogni giorno in mezzo a voi.

Puoi aiutarci apponendo la firma nel riquadro che figura nei modelli previsti per la dichiarazione dei redditi "sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni", indicando nello spazio sotto la firma il seguente codice fiscale della Croce Rossa Italiana:

01906810583

GRAZIE !



SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (1)

Scelta del volontario, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni

Firma: Mario Rossi FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale): 01906810583 Codice fiscale del beneficiario

Firma: _____ FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale): _____

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Per alcune delle finalità codice fisco essere fatti